CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE (art. 50/51/52/53/54 cod. penale).

Le cause di giustificazione sono quelle circostanze (eventi) in presenza delle quali un comportamento **pregiudizievole**, che **diversamente** sarebbe fonte di **responsabilità per l'autore** diventa **giustificato,** e, pertanto, il soggetto **non dovrà risarcire** il **danno causat**o.

Tali cause sono: - LA LEGITTIMA DIFESA. **Non è responsabile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere se stesso o altri contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta.** Si tratta di una scriminante che trova la sua giustificazione nel fatto che la **legge** riconosce al **soggetto** che subisce **un'aggressione** la possibilità di reagire, senza che questo suo comportamento possa essere considerato causa di un **danno sociale,** e, pertanto, punibile penalmente (art. 52 cod.penale).
Con la legge **13/2/2006 n. 59**, è stata introdotta nel nostro sistema penale **la presunzione che la reazione dell'aggredito sia sempre e comunque proporzionata all'offesa minacciata, sia** che si tratti della propria o altrui **incolumità,** sia che si tratti di beni propri o altrui nel caso **non via sia desistenza, quando il fatto avvenga nel domicilio dell'aggredito o nel suo luogo di lavoro.**

- STATO DI NECESSITA' (art.2045 c.c.). **Non è responsabile chi ha compiuto il fatto** per esservi stato costretto dalla **necessità di di salvare sè** o altri dal pericolo attuale di **un danno grave** alla pesona, e il **pericolo non è stato da lui volontariamente causato** (Luca tassista perde il controllo della propria auto, a causa di una avaria ai freni. Proprio in quel momento attraversa la strada un ragazzino e, Luca, **per evitarlo**, si va a schiantare nell'edicola di Antonio. A porre in essere la situazione di pericolo è stao, in questo caso, **il ragazzino**).

In tale ipotesi, al **danneggiato è dovuta un'indennità,**la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.

- **CONSENSO DELL'AVENTE DIRITTO** (art. 50 cod.pen.)
  " Non è punibile chi lede un diritto con il consenso della persona che può validamente disporne."

  Il **consenso del titolare** del diritto **esclude**, pertanto, la circostanza **dell'illiceità del fatto.** (L'uso dell'immagine di una persona con il suo consenso non è illecito/art.96 comma 1, dir.aut.). **Non sono disponibili,** il diritto alla salute, alla all'integrità fisica,all'onore, ovvero i diritti personalissimi).
- ESERCIZIO di UN DIRITTO e ADEMPIMENTO di UN DOVERE (art. 51 c.p.).

  L'art. 51 cc.p. stabilisce che l'esercizio di un diritto **esclude la punibilità.** Chi agisce quindi nell'esercizio di un suo diritto, resta **immune da colpa anche se commette reato**. la norma prevede, inoltre che " l'adempimento del dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della Pubblica Autorità , **esclude la punibilità**". Pertanto non commette reato **il pubblico ufficiale** quando non ha alcuna facoltà di scelta e deve porre in essere la condotta criminosa in adempimento di un suo preciso dovere o di un ordine impartito da un Superiore. (poliziotto che procede ad un arresto, privando un soggetto della libertà personale, fatto di per sè costituirebbe un reato, e, non lo è in quanto l'autore agisce nell'esercizio di un suo dovere).
  Esempio di di esercizio di diritto: il diritto di **cronaca** giornalistica è caratterizzato dalla necessità che la notizia pubblicata sia **vera** , che esista un interesse **pubblico** alla sua divulgazione e che l'**informazione** sia esposta in maniera obiettiva, con un linguaggio necessariamente **corretto** e di per sè non **offensivo.**

RESPONSABILITA' INDIRETTA O PER FATTO ALTRUI.

Di regola, **l'obbligo di risarcire il danno incombe su colui che ha commesso il fatto.**
Talvolta allo scopo di rafforzare la tutela dei **danneggiati**, la legge prevede la responsabilità di **un soggetto diverso dall'autore del danno(responsabilità indiretta),** accanto a quella dell'autore del danno (responsabilità **diretta). Tali ipotesi sono espressamente previste e disciplinate dal codice civile (art.2047-2049 cod.civ. art. 2054, 3° comma) e sono:**

- La responsabilità del datore di lavoro per i danni arrecati da fatto illecito dei suoi dipendenti (art.2049 c.c.).

- La responsabilità del proprietario del veicolo per i danni arrecati dal veicolo stesso (art. 2054, comma 3°, codice civile), qualora il proprietario sia persona **diversa dal conducente.**

- **La responsabilità dei genitori per i danni cagionati dal fatto illecito dei figli minorenni con essi conviventi.** Analoga responsabilità è prevista per i maestri d'arte per i fatti illeciti dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono **sotto la loro vigilanza** (art. 2048 c.c.).

Tale responsabilità è esclusa solo se gli interessati **provano di non avere potuto impedire il fatto (prova liberatoria).**

Ad esempio: la giurisprudenza (Organi Giudiziari) ritiene che i genitori siano responsabili dei danni cagionati dai loro figli minorenni **quando non abbiano convenientemente assolto all'obbligo di educarli e vigilarli in conformità alle loro condizioni ed occupazioni.**